

# COPIA COMUNE DI ROCCABIANCA PROVINCIA DI PARMA

DEL 31.05.2022 Codice Ente 34030

# Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI 2022. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 ANNO 2022 - APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR CON DELIBERAZIONE N. 52 DEL 20 MAGGIO 2022 - E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta di 1° convocazione i componenti il Consiglio Comunale, presieduto dal **dott.** Arch. Alessandro Gattara, nella sua qualità di Sindaco - Presidente.

Al momento della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

GATTARA ALESSANDRO Sindaco Presidente	Presente	MENTA FRANCESCA	Presente
SICORELLO MARIACLAUDIA	Presente	GUARNERI JESSICA	Assente
LA GRASTA GIOVANNI	Assente	VASSENA MAURIZIO	Presente
DALPASSO LUIGI	Presente	CARRARA ANDREA	Presente
ROSSI MARCO	Presente		
BINI ALBERTO	Assente		
BOLGARANI STEFANIA	Presente		
MAGNI ANDREA	Presente		
MARANZONI NATALINA	Presente		

Totale presenti 10 Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Vicesegretario Comunale Dott. Massimiliano Faroldi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco – Presidente illustra la proposta all'ordine del giorno, ricordando al consesso che occorre prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025, approvato da ATERSIR con la deliberazione n. 52 del 20 maggio 2022, e che l'approvazione da parte del Consiglio di Ambito ha reso possibile l'elaborazione delle tariffe per l'anno 2022, la cui approvazione deve avvenire inderogabilmente entro il 31 maggio 2022, termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024, prevedendo, ai sensi della normativa vigente, la copertura al 100% dei costi per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Interviene il Consigliere Carrara il quale considera la procedura amministrativa dei PEF al quanto anomala, dato che essendo disciplinata da una normativa statale lascia ben poco spazio al singolo Comune ed afferma che la valutazione deve essere fatta non sulle tariffe ma se il valore del servizio offerto vale le tariffe applicate. Infine dichiara che la politica di gestione dei rifiuti deve essere ripensata e che il servizio porta a porta non è più al passo con i tempi perché crea disagi e mancanza di decoro.

Interviene **il Sindaco** il quale comunica che la gara indetta da ATERSIR per la gestione dei rifiuti nell'ambito di Parma, impugnata al TAR e successivamente al Consiglio di Stato è giunta a sentenza e che, pertanto, dal 2023, molto probabilmente, si avrà un nuovo gestore.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione introduttiva del Sindaco – Presidente;

**UDITI** gli interventi dei vari Consiglieri Comunali;

#### PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lett. c), del sopracitato decreto, stabilisce che al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il testo dell'art. 3, comma 5-sexisdecies, del D.L. n. 228/2021, coordinato con la legge di conversione n. 15/2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", che recita "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022 – 2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.";

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge avente all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati ai sensi degli artt. 151 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011. Provvedimenti.";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATO, inoltre, il seguente provvedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità): deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'art. 1 della L. n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

#### VISTI, inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le tariffe TARI 2019 anche per l'anno 2020;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29 novembre 2017, come modificato dalla successiva deliberazione consiliare n. 11 del 6 maggio 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che con atto del Consiglio Locale di ATERSIR n. 52 del 20 maggio 2022 è stato approvato il PEF Servizio Rifiuti anni 2022 - 2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Roccabianca e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2019-2022, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) il quale espone un costo complessivo di € 478.261,74.=, al netto delle detrazioni pari ad € 470.747,05.= (entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 14 della determina n. 2/DRIF/2021);

**RICORDATO** che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (TARI) ha natura puntuale non intendendo attivare la tariffa corrispettiva;

VISTI, altresì, i commi 837 e 838 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che detto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. n. 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013;

**PRESO ATTO**, inoltre, che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% e che dal 2021 viene rimesso alla struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate l'onere di provvedere al riversamento degli importi riscossi a titolo di TARI o tariffa avente natura corrispettiva e di TEFA, rispettivamente, al Comune e alla Provincia o Città metropolitana competenti secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24;

**PRESO ATTO**, altresì, che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**ESAMINATO** il Piano Economico Finanziario previsionale relativo alla gestione del servizio rifiuti (TARI) Anni 2022 - 2025 per il Comune di Roccabianca, approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR con la deliberazione n. 52 del 20 maggio 2022, predisposto sulla base dei costi comunicati dal gestore ed integrato con le spese sostenute direttamente dal Comune, nonché dagli oneri finanziari inseriti al fine di garantire nel tempo la copertura del 100% del costo del servizio così come imposto dalla normativa vigente, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "A") e ritenutolo meritevole di approvazione;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013 «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard»;

VISTE, ancora, le risultanze dei fabbisogni standard, di cui al prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "B"), da cui si evince che è previsto, per il Comune di Roccabianca, un costo annuo per la gestione dei rifiuti pari ad € 516.639,03.=;

**CONSIDERATO**, altresì, che il costo standard risulta superiore al valore di cui al PEF approvato con la sopracitata deliberazione n. 52 del 20 maggio 2022 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR;

**PRESO ATTO**, ancora, che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, così che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, sono quelle riportate nel prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "C");

**TENUTO CONTO**, inoltre, che è previsto il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati, di cui al prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "D"), e che qualora gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima, l'utente pagherà comunque il numero minimo di svuotamenti; in caso contrario e cioè, qualora gli svuotamenti fossero superiori alla quota minima già pagata dall'utente nelle fatture di acconto, lo stesso pagherà ogni svuotamento aggiuntivo rispetto la quota minima e tale somma sarà conguagliata a debito nell'anno 2023;

**PRECISATO**, inoltre, che la quota variabile della tariffa di cui sopra prevede uno sconto pari al 23%;

**RICHIAMATO**, altresì, il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e in particolare l'art. 53, il quale stabilisce il Comune può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, e bambini di età inferiore a 36 mesi;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno riconoscere le seguenti forme di agevolazioni dal meccanismo di misurazione puntuale:

a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione: l'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta, che dovrà essere presentata al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi; per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL);

- analogamente a quanto disposto per gli anziani residenti nelle proprie abitazioni, si prevede un abbattimento del 50% dell'importo dovuto per le vuotature del contenitore del rifiuto residuo in presenza di strutture di riposo per anziani, per l'anno 2022;
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione: tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale;
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini in affido di età inferiore a 36 mesi, si applicheranno le stesse modalità del punto precedente, fatta salva la presentazione della dichiarazione di affido familiare, da presentare presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di apposito sistema informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "E"), l'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 10 % della quota variabile della TARI;
- agevolazioni per il compostaggio domestico: agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa: a tal fine, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune di Roccabianca;

**PRESO ATTO**, infine, che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;

VISTO, infine, il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente":

**DATO ATTO** che la manovra tariffaria di cui alla presente deliberazione è coerente con il Piano Economico Finanziario, fornito dal gestore IREN Ambiente s.p.a.;

RITENUTO, quindi, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 di cui al

sopracitato Allegato "A", nonché le agevolazioni in merito all'applicazione delle tariffe relative alle vuotature e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti, di cui ai sopracitati Allegato "D" e Allegato "E";

**VERIFICATA** la competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

**VISTO**, altresì, il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in particolare gli articoli 12 e 29, inerenti gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;

#### VISTI, infine:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, da parte del dott. Massimiliano Faroldi, Responsabile del Settore Affari Economico-Finanziari e Tributari, che attesta la regolarità tecnica e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa;

**CON VOTI** n. 7 (sette) favorevoli, n. 1 (uno) contrario (Carrara) e n. 2 (due) astenuti (Menta, Vassena), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 8 (otto) Consiglieri votanti;

### **DELIBERA**

- 1. di APPROVARE la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al Piano Economico Finanziario per il periodo 2022 2025 relativo al Comune di Roccabianca, approvato con la deliberazione n. 52 del 20 maggio 2022 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR, come risulta dal prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
  - All. "A": PEF ARERA 2022;
- **2. di PRENDERE ATTO** delle risultanze dei fabbisogni standard, i quali prevedono per il Comune di Roccabianca un costo per la gestione dei rifiuti pari ad € 516.639,03.=, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
  - All. "B": risultanze dei fabbisogni standard;
- **3. di APPROVARE**, inoltre, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come indicato nel prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
  - All. "C": tariffe domestiche e non domestiche;

- 4. di CONFERMARE le agevolazioni, introdotte per le motivazioni espresse in premessa narrativa, in merito all'applicazione delle tariffe relative alle vuotature e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti, così come indicato nei prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
  - All. "D": agevolazioni relative alle vuotature;
  - All. "E": agevolazioni per conferimenti rifiuti differenziati;
- **5. di DARE ATTO**, altresì, che la manovra tariffaria disciplinata dalla presente deliberazione è coerente con il Piano Economico Finanziario 2022;
- **6. di PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della L. n. 208/2015;
- 7. **di DEMANDARE** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 8. di TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- **9. di PUBBLICARE** la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
- **10. di DARE ATTO,** infine, che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, per consentire l'applicazione delle misure previste dal PEF 2022, con voti n. 7 (sette) favorevoli, n. 1 (uno) contrario (Carrara) e n. 2 (due) astenuti (Menta, Vassena), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 8 (otto) Consiglieri votanti;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente F.to DOTT. ARCH. ALESSANDRO GATTARA	Il Vicesegretario Comunale F.to DOTT. MASSIMILIANO FAROLDI	
n. Registro delle Pubblicazioni	32, comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69)  presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo arrà esposta per 15 giorni consecutivi.	
Roccabianca, 14.06.2022	Il Vicesegretario Comunale F.to DOTT. MASSIMILIANO FAROLDI	
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'uffi	icio,	
A T T - che la presente deliberazione:	ESTA	
☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (	art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000).	
E' stata pubblicata nel sito web istituzionale 14.06.2022 al 29.06.2022, senza reclami.	di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal	
☐ E' diventata esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazio		
Roccabianca,		
	Il Vicesegretario Comunale F.to DOTT. MASSIMILIANO FAROLDI	
E' copia conforme all'originale da servire per uso amn	ninistrativo.	
Roccabianca,	Il Segretario Comunale	